

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 1967

Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico sull'edilizia popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come è noto, prevede fra i beneficiari dell'assegnazione degli alloggi INCIS gli impiegati statali di ruolo e gli ufficiali in attività di servizio.

Successivamente, con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, fu

provveduto ad includere nella cennata categoria di assegnatari, rispettivamente, i sottufficiali in attività di servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri e quelli del Corpo della guardia di finanza.

A seguito delle varie leggi sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza (legge 26 luglio 1961, n. 709), dell'Arma dei carabinieri (legge 18 ottobre 1961, n. 1168), e del Corpo della guardia di finanza (legge 3 agosto 1961, n. 833), è venuta ad istituirsi per gli stessi, dopo una certa anzianità, la posizione di « servizio continuativo ». È venuta a determinarsi, cioè, per essi uno stato di stabilità nel rapporto d'impiego, non posseduto in precedenza, del tutto analogo a quello degli ufficiali e dei sottufficiali.

Tale analogia di stato giuridico, per lo aspetto che interessa, pone in evidenza una disparità di trattamento tra le predette ca-

tegorie, che si ritiene giusto dover eliminare con un'apposita norma legislativa.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, inteso per l'appunto ad includere i militari di truppa dei Corpi di polizia in servizio continuativo tra le categorie dei beneficiari dell'assegnazione degli alloggi INCIS.

Il provvedimento consta di un articolo unico, nel quale, al fine di un equiparato trattamento, sono state tenute presenti le analoghe situazioni di personale dei diversi Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli unici dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, concernenti la concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:

« Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.

Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione ».